

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE
I^a SEZIONE
L.N.P.

COMUNICATO UFFICIALE N. 257/CGF
(2011/2012)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL
COM. UFF. N. 188/CGF – RIUNIONE DELL'8 MARZO 2012

1° COLLEGIO

Dr. Gerardo Mastrandrea – Presidente; Avv. Carlo Porceddu, Dr. Francesco Cerini – Componenti;
Dr. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A; Dr. Antonio Metitieri – Segretario.

1) RICORSO DELL'A.S. LIVORNO CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 15.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA LIVORNO/VICENZA DEL 12.2.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 79 del 14.2.2012)

La società A.S. Livorno Calcio ha proposto reclamo avverso la decisione assunta dal Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B pubblicato sul Com. Uff. n. 79 del 14.2.2012, con la quale è stata inflitta alla reclamante la sanzione dell'ammenda di € 15.000,00 a seguito della gara Livorno/Vicenza del 12.2.2012 *"per avere suoi sostenitori, al 6° del secondo tempo, lanciato un pezzo di legno contro un Assistente, che veniva colpito ad un polpaccio senza conseguenze lesive; entità della sanzione attenuata ex art. 14 – comma 5, in relazione all'art. 13 – comma 1 - lett. a) e b) e comma 2. C.G.S., per avere la società concretamente operato con le forze dell'ordine ai fini preventivi e di vigilanza"*.

Questa Corte di Giustizia Federale, esaminato il ricorso in oggetto e il rapporto dell'Assistente, dal quale si evince che lo stesso veniva colpito da un pezzo di legno sul polpaccio sinistro, lanciato dalla tifoseria di casa, tenuto conto dell'applicazione della sanzione attenuata ex art. 14 – comma 5, in relazione all'art. 13 - comma 1 - lett. a) e b) C.G.S., per avere la società reclamante concretamente operato con le forze dell'ordine ai fini preventivi e di vigilanza, rigetta il ricorso in esame, ritenendo la sanzione applicata dal Giudice Sportivo congrua rispetto alla gravità dei fatti avvenuti.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall'A.S. Livorno Calcio di Livorno e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

2) RICORSO DEL CALCIO PADOVA S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 10.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO ALLA GARA PADOVA/EMPOLI DEL 18.2.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 80 del 19.2.2012)

Con rituale ricorso la società Calcio Padova S.p.A. ha impugnato la decisione (Com. Uff. n. 80 del 19.2.2012) con la quale il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B le ha irrogato la sanzione disciplinare dell'ammenda di € 10.000,00 per avere, seguito gara Padova/Empoli del 18.2.2012, suoi sostenitori levato cori di discriminazione razziale all'indirizzo di un calciatore avversario, sanzione attenuata ex art. 13, comma 1, lett. a) - b) e comma 2, C.G.S..

Con i motivi scritti la ricorrente ha contestato la sussistenza della violazione ascritta, osservando che si era trattato di ferma protesta avverso l'eccessivo agonismo del calciatore avversario, ritenuto troppo rude, nonché per avere, lo stesso, accentuato le conseguenze di un contrasto, peraltro regolare, così fermando una pericolosa azione di contropiede del Padova.

Il Direttore di gara era, pertanto, incorso in un malinteso circa la reale ragione dei fischi e delle contestazioni poi sanzionate.

Si doleva, inoltre, che il Giudice Sportivo, avendo la reclamante assolto ai suoi compiti di prevenzione e vigilanza, non avesse ritenuto sussistente anche l'addebito di cui alla lett. e) del citato art. 13.

Ha, quindi concluso per l'annullamento dell'ammenda o, in subordine, per la riduzione dell'entità della stessa.

All'udienza dell'8.3.2012, fissata davanti alla competente C.G.F. - 1^a Sezione Giudicante, è comparso il difensore della ricorrente il quale ha illustrato i motivi scritti, concludendo in conformità.

Il ricorso è privo di fondamento e deve essere rigettato.

Osserva, infatti, questa Corte l'assoluta infondatezza delle doglianze esplicitate dalla ricorrente atteso l'inequivocabile significato di discriminazione razziale dei cori puntualmente refertati dal Direttore di gara.

Parimenti inaccoglibile è la richiesta di mancata applicazione, da parte del Giudice Sportivo, anche del disposto di cui alla lett. e) dell'art. 13 C.G.S., atteso che la circostanza che per circa dieci volte, sino alla sostituzione del calciatore avversario, i sostenitori locali si sono reiteratamente resi responsabili dei cori sanzionati.

Stando ciò a dimostrare che vi era stata, quanto meno, insufficiente prevenzione e vigilanza da parte della ricorrente.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal Calcio Padova S.p.A. di Padova e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

2° COLLEGIO

Dr. Gerardo Mastrandrea – Presidente; Avv. Carlo Porceddu, Avv. Lorenzo Attolico – Componenti; Dr. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri – Segretario.

3) RICORSO DEL SIGNOR LO MONACO PIETRO AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMONIZIONE CON DIFFIDA E AMMENDA DI €5.000,00 INFLITTA SEGUITO GARA JUVENTUS/CATANIA DEL 19.2.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 156 del 20.2.2012)

All'esito dell'esame degli atti relativi all'incontro Juventus/Catania, disputato in data 19.2.2012 e valevole per il Campionato di Serie A, il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A infliggeva al signor Pietro Lo Monaco la sanzione dell'ammonizione con diffida e dell'ammenda di €5.000,00, per aver, *“prima dell'inizio della gara, nel recinto di giuoco, rivolgendosi al Quarto Ufficiale, espresso una valutazione sarcasticamente irrispettosa nei confronti dell'Arbitro”*.

Avverso tale decisione, ha proposto rituale e tempestiva impugnazione il signor Lo Monaco, il quale lamenta l'eccessiva entità della sanzione irrogata, in ragione del carattere meramente irraguardoso delle espressioni pronunciate dal ricorrente stesso, passibili di un trattamento sanzionatorio più blando di quello applicato dal Giudice Sportivo.

Alla riunione di questa Corte di Giustizia Federale, tenutasi in data 8.3.2012, è presente, in sostituzione dell'Avv. Chiacchio, l'Avv. Fiorillo, il quale si riporta alle difese ed alle conclusioni contenute nel ricorso.

La Corte, esaminati gli atti, rileva come le espressioni sanzionate siano state pronunciate dal signor Lo Monaco prima dell'inizio della gara, configurando, in tal modo, una fattispecie più grave rispetto a quella che si sarebbe rappresentata qualora la valutazione in questione fosse stata espressa

solo al termine dell'incontro. La collocazione temporale delle espressioni pronunciate, infatti, è stata tale da dimostrare quantomeno un pregiudizio del Lo Monaco rispetto all'operato del direttore di gara ed una volontà di trasmettere a quest'ultimo un'indebita pressione psicologica.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal signor Lo Monaco Pietro e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

4) RICORSO DELL'A.S. ROMA S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE OSVALDO PABLO DANIEL SEGUITO GARA ATALANTA/ROMA DEL 26.2.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 164 del 27.2.2012)

All'esito dell'esame degli atti relativi all'incontro Atalanta/Roma, disputato in data 26.2.2012 e valevole per il Campionato di Serie A, il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A infliggeva al calciatore Pablo Daniel Osvaldo la sanzione della squalifica per 2 giornate effettive di gara per aver "*all'8° del secondo tempo, con il pallone non a distanza di giuoco, colpito un avversario con un calcio ad una gamba*" (infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale).

Avverso tale decisione, ha proposto rituale e tempestiva impugnazione la A.S. Roma S.p.A., la quale sostiene che la condotta tenuta dal calciatore Osvaldo non può essere considerata violenta, in ragione sia dell'inidoneità intrinseca del gesto in questione ad arrecare un danno, sia dell'involontarietà del calcio e sia dell'inesistenza concreta di qualsiasi conseguenza ai danni del calciatore avversario, il quale ha proseguito la sua corsa, senza accorgersi del calcio di cui sarebbe stato vittima.

Alla riunione di questa Corte di Giustizia Federale, tenutasi in data 8.3.2012, sono presenti il direttore dott. Franco Baldini, il calciatore Osvaldo, il quale insiste sulla non volontarietà del gesto sanzionato, e il difensore Avv. Conte, il quale si riporta alle difese e alle conclusioni contenute nel ricorso.

La Corte, prima di procedere alla decisione del caso di specie, ha provveduto ad ascoltare, in merito alla condotta del signor Osvaldo, il Quarto Uomo che ha segnalato la violazione sanzionata, il quale ha confermato la dinamica dei fatti accaduti così come da quest'ultimo riportati nel referto. In particolare, l'ufficiale di gara medesimo ha precisato che il calciatore in questione ha raggiunto l'avversario e intenzionalmente ha colpito quest'ultimo con un calcio. In ragione di quanto sopra, la condotta posta in essere dal signor Osvaldo non può che definirsi intenzionale e consistente in un atto di natura comunque violenta e, conseguentemente, la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo risulta essere pienamente congrua.

Per questi motivi la C.G.F., sentito il Quarto Ufficiale, respinge il ricorso come sopra proposto dall'A.S. Roma S.p.A. di Roma e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Gerardo Mastrandrea

Publicato in Roma il 15 maggio 2012

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete